

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29033 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udienza: 08/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Zanardi Federico nato a Novara il 10/02/1963

avverso la sentenza del 17/04/2018 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo pronunciarsi declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica nell'interesse del ricorrente con la quale, oltre ad affermarsi la violazione del principio della ragionevole durata del processo, si ribadiscono le ragioni del ricorso e s'insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte d'appello di Milano del 17 aprile 2018, Federico Zanardi è stato condannato per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 r.d. n.267 del 1942.

In primo grado era stata riconosciuta anche la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità con sentenza del Tribunale di Milano del 23 settembre 2013. La Corte territoriale, escludendo tale aggravante, ha altresì escluso che

potesse applicarsi l'attenuante prevista al comma terzo dell'art. 219 r.d. n.267 del 1942; ha quindi condannato, aggiungendo alla pena base un aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta di cui al comma 2 lett.a) dello stesso articolo di legge.

A causa di difetti di notifica (dell'autorizzazione presidenziale a dilazionare il termine di deposito della motivazione, dell'avviso di deposito della sentenza e, poi, del primo provvedimento di rimessione in termini), il ricorrente era stato rimesso in termini ben due volte per proporre ricorso in cassazione; per tale motivo il ricorso, pur recando la data del 2 febbraio 2026, deve considerarsi tempestivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Federico Zanardi per mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt.157, 158 e 161 cod.pen., nonché 129 cod.proc.pen. in quanto il reato si sarebbe estinto per prescrizione dopo la pronuncia di secondo grado, ma prima che venisse interposto ricorso in cassazione.

In particolare, si osserva che la data del fallimento è fissata al 25 giugno 2009; aggiungendo il termine prescrizionale di anni 12 e mesi 6 (anni 10 aumentati di $\frac{1}{4}$ per fatti interruttivi), si perverrebbe alla data del 24 dicembre 2021; preso atto di periodi di sospensione calcolati in mesi 9 e giorni 14, si perverrebbe alla data finale della prescrizione fissata al 8 ottobre 2022, successiva alla sentenza emessa dalla Corte d'appello e maturata nella fase in cui, per un difetto di notifica, la parte non era stata posta nelle condizioni di impugnare.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alla condanna intervenuta sul delitto di bancarotta documentale.

In particolare, la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica e stereotipata, tanto da risultare apparente. Inoltre, vengono riportati una serie di elementi di fatto che avrebbero dovuto portare ad un convincimento diverso.

2.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all'art.219, comma 3, r.d. n.267 del 1942, per la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno. Ricalcolando il valore dei beni sottratti sulla base delle fatture di acquisto in euro 35.000,00, la Corte non avrebbe tenuto in adeguato conto il fatto che si trattasse di beni d'uso soggetti ad usura e consumo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Va preliminarmente chiarito che i fatti per i quali si procede non sono, ad oggi, prescritti e che pertanto il primo motivo di ricorso non trova accoglimento.

2.1. Il fallimento era intervenuto in data 25 giugno 2009 per cui il termine ordinario della prescrizione, tenuto conto delle cause interruttive, va fissato, inizialmente, al 24 dicembre 2021, ovvero nel termine di anni 10 aumentato di $\frac{1}{4}$, per il combinato disposto degli artt.157 e 160 cod.proc.pen..

Si osserva, infatti, che la pena prevista dall'art.216 r.d. n.267 del 1942 ha un massimo edittale di anni 10 e, su tale pena, va calcolato il termine della prescrizione. Sebbene il ricorrente sia stato condannato per plurime ipotesi di bancarotta e, dunque, la pena possa essere aumentata fino alla metà (ex art.219, comma 2, lett.a, r.d. n.267 del 1942), per tale specifica ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una peculiare disciplina a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 21039 del 27 gennaio del 2011 che ha stabilito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. loy, Rv. 249665 - 01)

La giurisprudenza di legittimità delle sezioni semplici, in applicazione di tale principio, ha elaborato una figura peculiare che, a seconda dell'ambito di applicazione, viene riletta in *favor rei*.

Ai fini del bilanciamento, l'istituto in questione viene considerato come una circostanza aggravante (ad effetto speciale), potendosene operare una valutazione comparativa con le attenuanti (ex *multis* confronta Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990 - 01).

Ai fini della prescrizione, invece, ogni ipotesi di bancarotta mantiene la sua autonomia ontologica, di talché non si tiene conto dell'aumento per la «aggravante ad effetto speciale» della pluralità dei fatti di bancarotta, in deroga alla disciplina dettata dall'art.157, comma 2, seconda parte, cod.pen. (cfr, ex *multis*, Sez. 5, n. 3166 del 15/10/2025, dep. 2026, De, Rv. 289230 - 01).

2.2. Ciò premesso, si osserva che nella presente vicenda, nel corso dei giudizi di merito sono intervenute cause di sospensione della prescrizione per complessivi

giorni 250 (giorni 35 dal 12 novembre 2012, gg.21 dal 25 febbraio 2013, gg.42 dal 18 marzo 2013, gg.28 dal 29 aprile 2013, gg.77 dal 8 luglio 2013, gg.47 dal 27 settembre 2017); il termine si andava, dunque, a fissare al 4 settembre 2022.

Dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, si verificavano altri importanti periodi di sospensione.

Nella sentenza, emessa in data 17 aprile 2018, la Corte territoriale fissava il termine di giorni 70 per il deposito della motivazione; in seguito, con ordinanza presidenziale, il termine veniva ulteriormente prorogato di giorni 60 di talché, in data 15 ottobre 2019, veniva attestato il passaggio in giudicato.

Su istanza della parte, peraltro, la Corte d'appello rilevava che né il provvedimento di proroga, né il deposito della sentenza, erano mai stati notificati all'interessato; con ordinanza del 15 luglio 2019 revocava il passaggio in giudicato e stabiliva che i nuovi termini per presentare ricorso in cassazione decorressero dalla notifica di tale provvedimento in uno all'attestato di deposito della sentenza.

Neppure questo provvedimento veniva regolarmente notificato.

Con nuova ordinanza del 10 dicembre 2025 la Corte d'appello rimetteva nuovamente in termini la parte la quale, tempestivamente, presentava il ricorso in trattazione.

Si osserva che il termine della prescrizione, per il combinato disposto degli artt. 159 e 275 cod.proc.pen, è rimasto sospeso per tutta la durata della sospensione del procedimento; nel presente caso, dunque, per ulteriori giorni 2326 intercorrenti tra il 29 luglio 2019 (data di revoca del passaggio in giudicato) e il 10 dicembre 2025 (data in cui ha ripreso a decorrere la prescrizione, dopo la seconda restituzione in termini); lo slittamento della prescrizione per il periodo indicato (pari ad anni 6, mesi 4 e giorni 11), colloca la medesima al 19 gennaio 2029.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta documentale, va parimenti rigettato.

3.1. Va premesso che la sentenza emessa in grado d'appello costituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che il provvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri nella valutazione degli elementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenza che i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico, complessivo, corpo decisionale (cfr , *ex multis*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).

3.2. Sempre in via preliminare va fatta chiarezza sulle categorie giuridiche, atteso che nell'imputazione sono state contestate due tipologie di condotte

costitutive di bancarotta documentale, una di sottrazione delle scritture esistenti e una realizzata attraverso la tenuta lacunosa e infedele delle medesime.

L'art. 216 r.d. 267 del 1942, comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie, l'una a dolo specifico, l'altra a dolo generico.

La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

3.3. Nel caso che ci occupa i Giudici del merito hanno qualificato la condotta in termini di bancarotta documentale «generale», atteso che si è dato atto che la documentazione è stata effettivamente consegnata al curatore, ma la stessa (fin dall'anno 2007) presentava lacunosità tali da non consentire una ricostruzione patrimoniale.

Premessa la posizione (oggi incontestata) dello Zanardi di amministratore di fatto a partire dal 2007 (fino a dicembre 2006 era stato presidente del CDA), si è rilevata la presenza di importanti indici di frodolenza; in particolare la documentazione diveniva lacunosa proprio a partire dall'anno 2007, che era quello in cui si presentava la situazione di crisi e a partire dal quale lo Zanardi si attivava per trovare delle «teste di legno» che ricoprissero la qualifica formale di amministratore, mentre egli continuava di fatto a gestire la società e faceva sparire tutte le attrezzature (vicenda per la quale gli è stata contestata la bancarotta patrimoniale). Il Giudice dell'appello, investito del relativo motivo, ha evidenziato come fosse proprio lo Zanardi, in quanto *dominus*, ad avere interesse a mascherare la situazione contabile degli anni successivi al 2006 e come la circostanza ch'egli, per attenuare la propria posizione, abbia consegnato al curatore della documentazione commerciale in suo possesso e relativa a quegli anni, non abbia consentito di colmare le gravi lacune presentate dalla documentazione contabile.

La motivazione, che si evince dalla lettura complessiva dei due titoli di condanna, risulta logica, adeguata e in linea con i principi di diritto che governano la materia.

Nel caso della bancarotta «generale» la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; la posizione di effettivo *dominus* e amministratore di fatto ampiamente dimostrata e motivata in sentenza, già da sola avrebbe consentito di ritenere che lo Zanardi avesse la consapevolezza e volontà necessarie ad integrare tale elemento soggettivo. Peraltro, le sentenze danno ulteriormente atto di un più ampio disegno fraudolento in seno al quale la lacunosità della documentazione s'inserisce in chiave intenzionale, in quanto propriamente finalizzata ad impedire un'esatta ricostruzione patrimoniale e ad occultare il disegno distrattivo ulteriormente sotteso.

4. Quanto al motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, alla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, va parimenti rigettato.

Con valutazione squisitamente di merito i Giudici hanno ritenuto che un danno patrimoniale accertato di euro 35.000,00, pur consentendo di ancorare la pena base molto vicina al minimo edittale, non consenta di ritenere il danno di «particolare tenuità». Trattandosi di valutazione ragionevole e adeguatamente motivata, la stessa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 08/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carla Adriana Iammetta Frau

Rosa Pezzullo